LAVORO

Ammortizzatori sociali. Le indicazioni dell'Inps per il contributo di finanziamento che è dovuto da imprese e professionisti

Alla cassa per il Fondo residuale

Per i mesi gennaio-luglio si paga entro il 16 dicembre - Per agosto scadenza il 16 settembre

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Alla cassa per il contributo di finanziamento del **Fondo di solidarietà residuale**. Ne sono soggette tutte le imprese che gravitano in settori non coperti dagli ammortizzatori sociali (Cig ordinaria o straordinaria) e che occupano in mediamente più di 15 dipendenti. Il limite dimensionale va verificato ogni mese con riferimento alla media degli occupati nel semestre precedente. Il contributo (0,50%) va suddiviso tra aziende (2/3) e lavoratori (1/3). A darne notizia è l'Inps con la circolare numero 100 diffusa ieri.

Nel documento l'istituto di previdenza traccia una attenta disamina dell'intero impianto normativo a supporto del Fondo di solidarietà che discende dalla legge Fornero e si colloca nel quadro generale di riassetto degli ammortizzatoti sociali, delineato dalla legge 92/12.

Si tratta di un Fondo che la legge qualifica come residuale in quanto trova applicazione, in via di esclusione, per le imprese che operano in settori scoperti dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e in cui non hanno trovato realizzazione i Fondi settoriali ex articolo 3 della legge di riforma del mercato del lavoro, ovvero in cui non operano i già esistenti Fondi di settore adeguati alle normative stabilite dalla legge 92/12 (come credito e assicurazioni).

Riguardo all'individuazione dei destinatari del nuovo Fondo, va osservato che il relativo decreto istitutivo (Dm 79141/2014) si riferisce sempre alle imprese; nella circolare in rassegna invece, l'Inps, richiama la consolidata giurisprudenza comunitaria che definisce imprenditori tutti i soggetti «che svolgono attività economica e che siano attivi su un determinato mercato» sono compresi, quindi, anche i liberi professionisti.

I soggetti rientranti nel campo di applicazione del nuovo Fondo saranno individuati dall'Inps che, a tal fine, provvederà a contraddistinguerli in automatico con un apposito codice di autorizzazione (oJ); quest'ultimo potrà essere visualizzato dai datori di lavoro interessati consultando il Cassetto previdenziale Aziende.

Qualora dopo l'avvio del Fondo residuale, si pervenga alla costituzione di Fondi settoriali, questi ultimi lo sostituiranno dal mese successivo all'entrata in vigore del relativo decreto istitutivo. I contributi eventualmente già versati o dovuti, in base al Regolamento, restano, comunque, acquisiti al Fondo residuale.

Il Fondo riconosce, ai dipendenti delle imprese interessate (dirigenti esclusi) coinvolti in riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa, un assegno ordinario, per le stesse causali previste dalla normativa in materia di Cig ordinaria o straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività.

L'entrata in vigore del nuovo Fondo comporterà – per gli interessati – una lievitazione del costo del lavoro che aumenterà in misura pari allo 0,37% per i datori di lavoro e allo 0,13% per i lavoratori.

La contribuzione, dovuta all'Inps da "gennaio 2014", dovrà essere versata secondo tempistiche differenti, in relazione ai diversi periodi di contribuzione cui la stessa si riferisce:

- quella dovuta per i periodi non scaduti (da agosto 2014 in poi), va pagata alle ordinarie scadenze di legge (il 16 del mese successivo);
- quella riferita ai periodi da "gennaio a luglio 2014", potrà essere versata entro il 16 dicembre (scadenza di novembre 2014), maggiorata degli interessi legali nella misura dell'1% annuo.

Inoltre, la norma prevede un ulteriore un contributo (addizionale) totalmente a carico del datore di lavoro che ricorre alla prestazione del Fondo, calcolato sulle retribuzioni perse; il relativo onere è pari al 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e al 4,50% per quelle con organico superiore.

Ai contributi di finanziamento del Fondo residuale si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compresa la prescrizione, con esclusione di quelle relative agli sgravi contributivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole base

01 | NORMATIVA
La legge 92/2012 ha previsto che, in assenza di un Fondo di categoria, a decorrere dal 1° gennaio 2014 venga attivato un fondo di solidarietà residuale volto a tutelare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale, con più di 15 dipendenti. Il Fondo residuale è stato istituito con il decreto interministeriale 79141 del 7 febbraio 2014

02 | CARATTERISTICHE
Il Fondo di solidarietà residuale presenta alcuni aspetti peculiari:
- è sprovvisto di personalità giuridica;
- gode di autonomia finanziaria e patrimoniale;
- costituisce una gestione dell'Inps;
- ha l'obbligo del pareggio di bilancio, non può erogare prestazioni in assenza di risorse disponibili e, quindi, può concedere interventi entro i limiti delle risorse già acquisite

03 | SETTORI INTERESSATI
Il Dm 79141 del 7 febbraio 2014 non identifica i settori in cui devono operare le imprese rientranti nel Fondo residuale ma ne prevede l'istituzione per le «imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale». Rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo residuale le imprese individuate per esclusione – in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione – dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria. Per individuare i soggetti destinatari occorre rilevare che, in linea con la giurisprudenza comunitaria, si intende per «imprenditore» qualunque soggetto che svolge un'attività economica e che sia attivo su un determinato mercato, quindi anche i liberi professionisti

Il chiarimento dell'Istituto. Dopo la pronuncia del Tar Veneto

Appalti pubblici: istruzioni confermate

I **Durc** per la verifica di autodichiarazione (articolo 38, comma 1, lettera i, del Codice dei contratti pubblici) continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione con cui attesta l'assenza di violazioni gravi in materia di contributi, accertate in via definitiva. Resta ferma la valutazione di uno scostamento non grave (regolamentato dall'articolo 8, comma 3 del Dm 24 ottobre 2007). Lo afferma l'**Inps nel messaggio n. 6756** diffuso ieri, in cui l'istituto di previdenza precisa, altresì, che se in corrispondenza della data di rilascio dell'autodichiarazione, viene accertata la condizione di irregolarità, l'invito a regolarizzare nei 15 giorni successivi (valido per tutti gli altri tipi di Durc) non può valere per la verifica della stessa autodichiarazione.

La puntualizzazione dell'Inps arriva dopo l'emanazione della sentenza 486/2014 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto si è espresso a favore della generalizzazione dell'obbligo – per gli enti che rilasciano il Durc – di attivare il procedimento di regolarizzazione mediante l'emanazione del preavviso di accertamento negativo.

L'Inps, tuttavia, si discosta dal contenuto della sentenza, supportato in tal senso anche da un parere del ministero del Lavoro che, sul punto, ha chiarito che, in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli istituti possono continuare (come hanno fatto finora) ad effettuare una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione.

L'unica eccezione riguarda il rilascio del Durc alle aziende che hanno dei debiti nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi nonché verso le Casse edili ma che, contemporaneamente, vantano crediti nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

In questo caso la richiesta del Durc eseguita avvalendosi della «Piattaforma per la certificazione dei crediti» deve essere sempre antecedente o almeno contestuale alla data dell'autodichiarazione di cui sopra.

A.Can.
G.Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli oneri

Riapertura «incauta» sugli interessi

La circolare 100 dell'Inps lascia perplessi per alcuni punti. Esistono ambiti in cui il fondo settoriale è in avanzata fase costitutiva: manca infatti solo il decreto ministeriale che li recepisca. Fermo restando che non si vuole disconoscere la valenza costitutiva del decreto ministeriale va, tuttavia, rilevato che le imprese rientranti in tali contesti potrebbero - da una a prima lettura del documento - rientrare nel campo di applicazione del fondo residuale ed essere obbligate al versamento della contribuzione ordinaria (0,50%) che, peraltro, a seguito di espressa previsione di legge, rimarrebbe alla disponibilità del fondo residuale senza poter essere trasferita al fondo di settore. In pratica alcune aziende e i rispettivi lavoratori saranno chiamati a sostenere un onere in assenza di quelle prestazioni particolari più consone al comparto di appartenenza che il fondo di settore "praticamente pronto", invece, prevede. Inoltre i tempi per l'assolvimento della contribuzione di agosto 2014 sono molto stretti. Da ultimo, si registra il ritorno alla richiesta degli interessi legali sulla contribuzione pregressa; prassi oramai desueta a cui l'Inps, in circostanze analoghe, da molti anni a questa parte, non aveva più fatto ricorso. Dato il momento congiunturale non se ne avvertiva la necessità.

Fe.Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circolare. Fissati i nuovi valori

L'Inail aggiorna i premi applicabili dal 1° luglio

Maria Rosa Gheido

Pronti i nuovi valori delle **retribuzioni convenzionali** da utilizzare per il calcolo del premio assicurativo per numerose categorie di lavoratori assicurati. L'**Inail** li ha comunicati con la **circolare 37 del 1° settembre** successiva alla rivalutazione delle rendite erogate nel settore industriale.

Ferma restando la regola generale che identifica la base di calcolo nelle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per tutta una serie di soggetti assicurati il premio è dovuto tenendo conto di retribuzioni convenzionali che tengono conto dei minimali e massimali di rendita, annualmente rivalutati, rispettivamente pari, dal 1° luglio 2014, a 16.163,70 euro e a 30.018,30 euro.

Fra gli assicurati a cui si applica la retribuzione convenzionale rientra il personale appartenente all'area dirigenziale, il cui premio assicurativo è calcolato sul massimale per la liquidazione delle rendite per invalidità permanente. A questo personale si applicano due specifiche voci di tariffa, una per il personale dell'area dirigenziale che fa uso in via non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti e/o effettua accessi in cantieri, opifici e simili e l'altra per il personale dell'area dirigenziale che utilizza solo macchine da ufficio ad esempio i pc. Per i lavoratori "parasubordinati" quali, ad esempio, i collaboratori a progetto che svolgono attività soggette ad obbligo assicurativo, il premio è dovuto sulle retribuzioni effettive, entro i limiti minimi e massimi del valore delle rendite per invalidità permanente.

Per l'anno 2014, pertanto, il premio è calcolato su un imponibile compreso entro una forbice che va da un minimo mensile di 1.346,98 euro a un massimo di 2.501,53 euro. Peraltro, diversamente da quanto avviene per i lavoratori dipendenti per i quali l'onere è posto a carico del datore di lavoro, per i collaboratori con o senza modalità a progetto, il premio è posto per un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l'indennità temporanea è liquidata sulla base dei compensi effettivamente corrisposti. In caso di pluralità di rapporti di lavoro in capo allo stesso collaboratore, ciascun committente è tenuto a corrispondere il premio per la sua quota parte e, in tal senso, dovrebbero essere riproporzionati i valori di minimale e massimale, il che presuppone però che ciascun committente conosca gli importi complessivamente erogati dagli altri. I valori mensili sopraindicati valgono anche in caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare (collaborazioni occasionali) ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente e con un compenso non superiore a 5mila euro nello stesso anno . Per questi collaboratori è però previsto anche un valore minimo e massimo giornaliero rispettivamente pari a 53,88 euro e a 100,06 euro. Anche la base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Minimali e massimali operano per l'assicurazione dei familiari che partecipano all'impresa familiare ex articolo 230bis del Codice civile per i quali, dal 1° luglio 2014 la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 54,11 euro, quella mensile a 1.352,87 euro.

Opera invece il solo minimale per alcune categorie particolari, tra i quali tirocinanti e lavoratori impegnati in attività socialmente utili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nuovi valori

01 | RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
Dal 1/7/2014 sono aggiornate in base ai valori delle prestazioni economiche erogate dall'Inail:
- minimale 16.163,70 €
- massimale 30.018,30 €

02 | AREA DIRIGENZIALE
- Retribuzione convenzionale giornaliera 100,06 €
- Rc mensile 2.501,53 €
- Rc oraria partime 12,51 €

03 | CO.CO. CO. E PRO.
Minimo e max mensile: 1.346,98 € - 2.501,53 €

04 | OCCASIONALI
- Minimo e max mensile 1.346,98 € - 2.501,53 €
- Minimo e max giornaliero 53,88 € - 100,06 €

05 | CATEGORIE PARTICOLARI
Casi in cui opera solo il minimale:
- Detenuti e internati
- Allievi dei corsi di istruzione professionale
- Lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità
- Lavoratori in tirocini formativi e di orientamento
- Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale

Sicurezza. Il difetto di costruzione non «libera» pienamente il datore di lavoro

Sui macchinari responsabilità per due

Luigi Caiazza

Dal raccordo della **direttiva macchine** con il quadro normativo prevenzionistico, si è desunta un'anticipazione della tutela antinfortunistica al momento della costruzione, vendita, noleggio e concessione in uso delle macchine e parti di esse. È questo uno dei principi espresso dalla **Cassazione penale** con la sentenza 36257/14 depositata il 27 agosto scorso.

Tale affermazione si fonda dall'esame delle «Direttive macchine» che si sono succedute negli anni, prevalentemente improntate sulla libera circolazione nel mercato interno di presidi antinfortunistici «nella ricerca di un ambiente di lavoro più sicuro». In particolare, quella più recente, attuata nell'ordinamento italiano mediante il Dlgs 17/2010, ha aperto una diversa prospettiva, al duplice scopo di consentire la libera circolazione delle macchine nel mercato interno e, al contempo, di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza, non solo dei lavoratori ma anche dei consumatori, ampliando altresì la responsabilità del produttore all'omessa previsione di presìdi antinfortunistici atti ad ovviare l'uso scorretto della macchina da parte dell'utilizzatore.

La sentenza in commento riguarda il ricorso del responsabile di una società avverso la condanna nei due gradi di merito per aver cagionato la morte di un dipendente, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché violazione dell'articolo 357, Dpr 547/1955 (trasfuso nel Dlgs 81/2008, Testo unico sicurezza nei luoghi di lavoro) in quanto aveva disposto che questi eseguisse un'operazione di manutenzione, consistente nella sostituzione della barra di sostegno del terzo asse di un autocarro, sul quale era montato un impianto scarrabile, omettendo di adottare apposite misure tecniche, nonché attrezzature ed opere provvisionali sull'area di lavoro.

Durante la fase di lavoro l'improvvisa e violenta caduta del braccio meccanico aveva causato l'immediato decesso del lavoratore per politrauma.

Nel confermare le sentenze di condanna, la Cassazione ha altresì enunciato il principio circa l'obbligo di aggiornamento delle misure di sicurezza previsto a carico del datore di lavoro dall'articolo 4, Dlgs 626/1994 (trasfuso nell'articolo 18, del TU) il quale va valutato in relazione al generale obbligo su questi incombente, di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori; quest'ultimo, infatti, è stato ritenuto un obbligo assoluto che non consente, anche in considerazione del rigoroso sistema prevenzionistico introdotto dal vigente quadro normativo, la permanenza di macchinari pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In relazione a ciò consegue che il datore di lavoro che mette disposizione dei lavoratori un macchinario, sia a sua volta sempre tenuto a renderlo conforme alle prescrizioni antinfortunistiche indipendentemente da eventuali responsabilità del costruttore.

Con la stessa sentenza è stato riaffermato il principio secondo il quale il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, non essendo esonerato dalla sua responsabilità in ragione dell'affidamento riposto nella notorietà e competenza tecnica del costruttore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARADIGMA
Ricerca e cultura d'impresa

Tutte le novità in materia di appalti: dalla L. n. 80/2014 al D.L. n. 90/2014

Milano, 1 e 2 ottobre 2014 - Grand Hotel et de Milan • Roma, 23 e 24 ottobre 2014 - St. Regis Grand Hotel • Milano, 20 e 21 novembre 2014 - Grand Hotel et de Milan

Relatori

Prof. Avv. Piergiorgio Alberti
Università di Genova
Avv. Daniela Anselmi ** e ***
Studio Legale Anselmi & Associati
Avv. Giuliano Berruti *
NCTM Studio Legale Associato
Avv. Alberto M. Bruni **
Studio Legale Morbidelli, Righi, Bruni, Traina e Associati
Prof. Avv. Francesco Cardarelli
Università di Roma Foro Italico
Prof. Avv. Roberto Cavallo Perin ***
Università di Torino
Prof. Avv. Sergio Foà * e ***
Università di Torino
Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo *
Università di Torino
Pres. Claudio Galtieri
Corte dei Conti Regione Lombardia
Dott. Stefano Gambacurta **
Ministero dell'Interno
Prof. Avv. Guido Greco * e ***
Università degli Studi di Milano
Avv. Domenico Ielo
Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale
Avv. Velia M. Leone
Studio Legale Leone e Associati
Cons. Eugenio Mele * e **
Consiglio di Stato
Prof. Avv. Fabio Merusi ** e ***
Università di Pisa
Avv. Antonio Papi Rossi
Studio Legale Amministrativisti Associati
Cons. Umberto Realfonzo
Consiglio di Stato
Prof. Avv. Claudio Russo
Sapienza Università di Roma
Dott. Giancarlo Sorrentino
Provincia di Napoli (in attesa di conferma)

* edizione di Milano, 1 e 2 ottobre
** edizione di Roma, 23 e 24 ottobre
*** edizione di Milano, 20 e 21 novembre

Programma completo e iscrizioni
www.paradigma.it
info@paradigma.it

PARADIGMA Srl
Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
Tel. 011.538686
Responsabile Paradigma
Dott.ssa Maria Vittoria Curbis